



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

WHISTLEBLOWING

ISTRUZIONI PER SEGNALARE CONDOTTE ILLECITE

Le presenti istruzioni interessano tanto i dipendenti quanto i soggetti esterni portatori di un interesse qualificato (c.d. *stakeholder*) che intendano segnalare precise violazioni delle regole di comportamento od illeciti commessi da un dipendente del Comune di Sesto Fiorentino o da un soggetto che intrattenga con il Comune di Sesto Fiorentino specifici rapporti giuridici o contrattuali. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1) La normativa di riferimento

La Legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Sesto Fiorentino ai sensi dell’art. 54, co. 5, D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed, in particolare, l’art. 6 del citato Codice.

L’art.1, co. 51, della L. n. 190/2012 recante la ”Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” con cui è stato introdotto l’art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce al segnalante un’adeguata protezione rispetto ad eventuali condotte vessatorie, persecutorie o discriminatorie e comunque ritorsive.

2) La definizione

Il “*whistleblower*” (il segnalante) è il dipendente pubblico o il portatore di un interesse qualificato (c.d. *stakeholder*) che segnala un’attività di corruzione, concussione, peculato, turbativa d’asta ed, in genere, qualsiasi illecito commesso contro la Pubblica Amministrazione. In tutti questi casi, il segnalante svolge un ruolo di interesse pubblico che, come tale, merita una specifica tutela sempre che non si rientri nei casi di calunnia o diffamazione o di palese infondatezza nella segnalazione.

Il “*whistleblowing*” è un fenomeno recente che consiste sia nell’individuazione di sistemi per incentivare le segnalazioni, purché contenute nei limiti di cui suddetto, sia nell’individuare dei sistemi di tutela del segnalante che potrebbe rischiare degli atti di ritorsione.

3) Il segnalante (*whistleblower*)

L’art. 54-bis co. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che “(...) il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

Inoltre, a norma dell’art. 54-bis, co. 4, del D. Lgs. n. 165/2001: “La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”.

Pertanto, a tutela del segnalante, è opportuno elaborare specifiche istruzioni che consentano di prevenire e di risolvere situazioni che possano avere delle analogie anche all’interno dell’ente locale di riferimento. Va tenuto presente che lo scopo della segnalazione è soprattutto quello di agire con tempestività e preventivamente; per questa ragione sono ammesse le segnalazioni riservate nelle quali l’identità del segnalante è conosciuta soltanto da chi riceve la segnalazione.

Le segnalazioni riservate sono da preferire alle anonime che, se incomplete e poco dettagliate, non sono facilmente verificabili per cui è difficile dare seguito all’istruttoria procedimentale; le procedure di “*whistleblowing*” funzionano solo se chi riceve la segnalazione può verificarla. Atteso quanto sopra, s’invita il segnalante a non restare anonimo ed a dare le proprie generalità (che resteranno riservate e sottratte all’accesso) anche per i seguenti tre motivi:

1. migliorare il contesto socio/culturale e diffondere i principi di un sano e legale comportamento;
2. verificare la segnalazione pur con garanzia di riservatezza ed esclusività di gestione;
3. permettere all’ufficio di rapportarsi con il segnalante in modo riservato.

4) La segnalazione

Ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall’art. 51 della L. n. 190/2012), le denunce all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico devono riguardare “condotte illecite di cui il dipendente pubblico sia venuto a conoscenza in

ragione del rapporto di lavoro” (in questa casistica non rientrano le lamentele e le insoddisfazioni di carattere personale o quant’altro che sono disciplinate da altre procedure).

Le condotte illecite sono immediatamente ravvisabili nelle fattispecie dei reati contro la pubblica amministrazione di cui agli art. 314 e seguenti del codice penale.

Pertanto, in base alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato nella persona del Segretario Generale del Comune di Sesto Fiorentino, Dr.ssa M.B. Dupuis, ed il Referente dell’Unità Permanente di Prevenzione della Corruzione, Dott.ssa Alessandra Liuti, prenderanno in considerazione le segnalazioni che riguardino comportamenti corruttivi e/o illiceità che verranno segnalati e che possano recare danno all’interesse pubblico. La definizione di corruzione data da *Transparency International* è di “abuso della fiducia pubblica e del potere per l’ottenimento di vantaggi privati” (...) “la corruzione avvelena la società, distrugge la fiducia, erode la possibilità di sviluppo, accresce la povertà, distrae le risorse disponibili ed è causa di ineguaglianze”. Ai fini conoscitivi, fin dal 1995, la *Transparency International* ha sviluppato l’Indice di corruzione (Corruption Perceptions Index - CPI) ovvero una lista comparativa della corruzione in tutto il mondo che viene aggiornata e pubblicata ogni anno.

5) L’Unità Permanente di Prevenzione della Corruzione

Atteso quanto sopra, le segnalazioni dovranno essere inoltrate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) e/o al Referente dell’Unità Permanente di Prevenzione della Corruzione per il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, individuato nella persona della Dr.ssa Alessandra Liuti.

Le caratteristiche essenziali dell’Ufficio Prevenzione della Corruzione sono la sua indipendenza funzionale e la sua terzietà rispetto alle segnalazioni ed ai soggetti coinvolti.

Al riguardo, si rileva che anche il Codice di Comportamento dei Dipendenti adottato dal Comune di Sesto Fiorentino richiama i Dirigenti/Responsabili ed il personale dipendente ai doveri di segnalazione degli illeciti di cui si è venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. La segnalazione è uno strumento preventivo che, se verificata (tramite “accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione” ex art. 54-bis D. Lgs. n. 165/01), consentirà all’Amministrazione di adottare tempestivamente i provvedimenti di legge ovvero di verificare la violazione dei doveri del dipendente e di avviare il relativo procedimento disciplinare.

6) La procedura delle segnalazioni (Tutela dell'interesse pubblico e dei diritti individuali; indirizzo email dedicato)

Atteso quanto sopra, sono stati predisposti due modelli per diversi tipi di segnalazioni ossia:

- la segnalazione di condotta illecita per il personale interno che, a qualsiasi titolo, lavora presso e per il Comune di Sesto Fiorentino (Modello di denuncia A);
- la segnalazione di condotta illecita per i cittadini/utenti/associazioni che hanno rapporti con il Comune di Sesto Fiorentino (Modello di denuncia B).

Tali modelli, debitamente compilati, devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica indicato sul sito del Comune di Sesto Fiorentino:


prevenzionecorruzione@comune.sesto-fiorentino.fi.it

In alternativa, il segnalante può:

- scaricare la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Sesto Fiorentino nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali ed lasciarla compilata nella casella di posta dedicata che si trova all'Ufficio Protocollo;
- spedirla tramite posta, indicando sulla busta come destinatario "Unità Permanente di Prevenzione della Corruzione";
- presentare la segnalazione verbalmente mediante dichiarazione rilasciata al Referente dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione, presso gli uffici della Segreteria Generale, Palazzo V Maggio, in Piazza V. Veneto a Sesto Fiorentino.


Il Referente dell'Unità Permanente di Prevenzione della Corruzione

Dott.ssa A. Liuti



Il Responsabile della Prevenzione Corruzione

Dott.ssa M.B. Dupuis
(Segretario Generale)



Sesto Fiorentino, 12 Marzo 2015